



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Clotilde Fierro

PRESIDENTE

Dott. Michele Milani

CONSIGLIERE

Dott. ssa Patrizia Visaggi

CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **537 /2021** R.G.L.

promossa da:

F.LLI ETZI S.R.L.(C.F. 09482690014), con sede legale in Nichelino (TO), Via F.lli Bandiera n. 35, in persona del legale rappresentante e amministratore pro tempore Sig. Etzi Marco, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angiolino Albanese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma (RM), via Giulio Cesare n. 118

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. (C.F.80078750587), con sede in Roma, in persona del Commissario legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e



difeso dall'Avv. Patrizia Regaldo e dall'Avv. Tommaso Parisi per procura generale alle liti del 21.7.15, a rogito del dott. Paolo Castellini notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede INPS di Torino

APPELLATO

CONTRO

I.N.A.I.L. (C.F. 01165400589), in persona del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, giusta delibera n. 154 del 25.02.98 del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso per mandato generale alle liti per Notaio Romano di Chivasso in data 20/09/2019 rep. n. 62222 dall'Avv. Cristina Giordanino presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo Ferraris 1 (Avvocatura INAIL)

APPELLATO

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, avente causa di **EQUITALIA Servizi di Riscossione S.p.a.** (già **EQUITALIA NORD S.p.a.**), con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 13756881002, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al numero 1470509, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Ernesto Maria Ruffini, e per esso del Procuratore Speciale Gian Paolo Zanoni nato a Torino il 26/5/1964, come da Procura Speciale Notaio Andrea De Nicola di Roma, Rep. N°



175858, Racc. N° 11458 del 1° Ottobre 2021, domiciliato in Genova, Via Fieschi 3/14, presso e nello Studio dell'Avv. Francesco Misurale dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti

APPELLATA

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 12.10.2021

Per l'I.n.p.s.:

Come da memoria depositata il 4.2.2022

Per l'I.n.a.i.l.:

Come da memoria depositata il 12.1.2022

Per ADER:

Come da memoria depositata il 21.1.2022

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 17.10.2019, diretto al Tribunale di Torino, la F.lli Etzi s.r.l. ha chiamato in giudizio l'I.n.p.s., l'I.n.a.i.l. e Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed esponendo di avere appreso dall'estratto dei ruoli pendenti a suo carico, del 25.7.2019, che tra le somme iscritte a ruolo vi erano quelle portate da 17 cartelle di pagamento aventi ad oggetti contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al periodo 2008/2012, ha chiesto l'accertamento della nullità delle cartelle opposte, siccome mai notificate, nonché dell'intervenuta estinzione dei



crediti oggetto di tali atti impositivi, in quanto prescritti.

Con separate memorie I.n.p.s., I.n.a.i.l. e Agenzia delle Entrate - Riscossioni hanno resistito ed eccepito il difetto di interesse ad agire della società ricorrente, stante la mancanza di procedure esecutive intraprese per i crediti oggetto degli atti impugnati, contestando comunque l'infondatezza delle deduzioni avversarie.

Con sentenza n.596/2021, pubblicata il 13.4.2021, il Tribunale ha rilevato che le parti convenute avevano documentato la regolarità delle notifiche delle cartelle in questione, solo genericamente contestate dalla società ricorrente, per il tramite del richiamo di orientamenti giurisprudenziali (v. memoria 27.10.2020) senza alcun collegamento a presunti vizi delle notificazioni prodotte e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, per le ragioni esposte da Cassazione n.5443/2019.

F.lli Etzi s.r.l. ha proposto appello cui hanno resistito I.n.p.s., I.n.a.i.l. e Agenzia delle Entrate chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione del 15.2.2022, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con motivi variamente articolati, l'appellante censura la sentenza sostanzialmente sulla base delle difese già svolte.

L'appello è infondato.

1.



Ai fini della decisione vale in primo luogo chiarire che le notifiche delle 17 cartelle in esame (il cui numero è da intendersi qui richiamato in quanto specificatamente individuato in atti e, in particolare a pag.2/4 dell'appello) risultano tutte regolarmente eseguite a mezzo posta (per la quasi totalità a mani proprie presso la sede della società in Torino, via Fratelli Bandiera n.35) nel periodo compreso tra il 17.7.2009 e il 2.1.2013 (doc.1/17 ADER).

Con l'unica contestazione specifica svolta sul punto, l'odierna appellante afferma l'inesistenza di tali notifiche, in quanto eseguite mediante l'utilizzo di poste private e non tramite Poste Italiane s.p.a., in violazione dell'art.4, Dlgs 261/1999, come argomentato dalla S.C. con le ordinanze n. 234/2018 e 3010/2018.

Si tratta di eccezione smentita non solo dalla documentazione prodotta da ADER ma altresì dai chiarimenti forniti dalla stessa difesa dell'appellante all'udienza di discussione (v. verbale 15.2.2022).

In altre parole, le notifiche in questione risultano incontestabilmente eseguite con raccomandata inviata tramite Poste Italiane mentre il "CENTRO SIN" è bensì espressamente indicato, in ciascuno degli avvisi di ricevimento in atti, ma solo quale destinatario della restituzione del singolo avviso di ricevimento (per tutti si veda doc.7 ADER). Esattamente come dichiarato dalla difesa dell'appellante all'udienza di discussione.

2.



In data 29.9.2016, 6.3.2018 e 16.4.2019 (doc. 18-20), Equitalia prima e Agenzia delle Entrate Riscossioni poi, hanno notificato via PEC all'odierna appellante tre intimazioni di pagamento (n. 110 2016 9015112413000, 110 2018 900540631000 e 110 2019 9008452746 000, doc. 21-22ADER), relative a tutte le cartelle di pagamento di cui la società appellante assume non avere mai avuto conoscenza prima di esaminare l'estratto di ruolo.

Si tratta di validi atti interruttivi della prescrizione in quanto, pacificamente, notificati all'esatto indirizzo di posta elettronica del destinatario.

Ora è pacifico che l'esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento in esame e che, pertanto, il concessionario ha provveduto alla notifica delle intimazioni ad adempiere sopra menzionate, ai sensi dell'art.50 DPR n. 602/1973 ("1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'*espropriazione non è* iniziata entro un anno dalla notifica della *cartella di pagamento*, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 ... perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica").



E' dunque sufficiente rilevare che, non risultando iniziata l'esecuzione dopo tali intimazioni, né notificati altri atti, anche l'ultimo di questi avvisi, notificato il 16.4.2019, ha perso efficacia il 13.10.2019, ossia decorsi 180 giorni dalla sua notifica.

Ne discende che alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.10.2019), non esisteva neppure quella "minaccia attuale di atti esecutivi" che - secondo Cass. 5443/2019 - fonda l'interesse ad agire ex art. 615 c.p.c. per far valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione).

3.

Per le argomentazioni esposte, assorbenti ogni diversa questione, l'appello è respinto. Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, liquidate in favore dell'INAIL in euro 6.615,00 in favore



dell'INPS e di AGENZIA DELLE ENTRATE in euro 9.515,00,
oltre rimborso forfettario ed accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore
pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo
pari a quello del contributo unificato dovuto per
l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 15.2.2022.

CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Patrizia Visaggi

PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro

